

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3378 del 16/09/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 relativa alla ditta "AZ. AGR. CESARI SAS" per l'impianto sito a Castel San Pietro Terme (BO) in Via Stanzano. 1256/2 c.a.p. 40024 dove viene svolta l'attività di "Coltivazione e trattamento uve"
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3450 del 15/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: **Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta “AZ. AGR. CESARI SAS” per l'impianto sito a Castel San Pietro Terme (BO) in Via Stanzano. 1256/2 c.a.p. 40024 dove viene svolta l'attività di “Coltivazione e trattamento uve”.**

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Dispone la Revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale IP 538/2014 N.255 PG.14517 del 03/02/2014 relativa allo stabilimento della **AZ. AGR. CESARI SAS** per l'impianto sito a Castel San Pietro Terme (BO) in Via Stanzano. 1256/2 c.a.p. 40024 dove viene svolta l'attività di “Coltivazione e trattamento uve”
2. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) **AZ. AGR. CESARI SAS** per l'impianto sito a Castel San Pietro Terme (BO) in Via Stanzano. 1256/2 c.a.p. 40024 dove viene svolta l'attività di “Coltivazione e trattamento uve” che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale IP 538/2014 N.255 PG.14517 del 03/02/2014 per gli scarichi in Acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e meteoriche di dilavamento (Soggetto competente ARPAE-SAC di Bologna).
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

sanzioni previste dalla normativa vigente;

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴ e sostituisce in ogni aspetto il precedente atto citato al punto 1);
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
6. Obbliga la AZ.AGR: CESARI SAC a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
7. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta AZ. AGR. CESARI SAS, C.F. e P.IVA 01220200370, con sede legale in Castel San Pietro Terme (BO) in via Stanzano, 1256/2 ed impianto a Castel San Pietro Terme (BO) in via Stanzano, 1256/2 nella persona del suo Legale Rappresentante, ha presentato in data 04/05/2016 all'ARPAE-SAC di Bologna una comunicazione di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale in vigore ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 6 per gli scarichi in acque superficiali originati dall'attività vitivinicola svolta nello stabilimento.
- ARPAE-SAC di Bologna, a seguito dell'istruttoria svolta sulla documentazione presentata, ha rilevato che le modifiche proposte, ai sensi dell'art. 2 lett.g) del DPR 59/2013, siano da considerarsi come Sostanziali e pertanto in data 30/05/2016 con PGBO/2016/9705 ha provveduto a richiedere al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme la sospensione del procedimento al fine di richiedere alla Ditta la presentazione della richiesta di Modifica Sostanziale di AUA

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- La ditta AZ. AGR. CESARI SAS, C.F. e P.IVA 01220200370, con sede legale in Castel San Pietro Terme (BO) in via Stanzano, 1256/2 ed impianto a Castel San Pietro Terme (BO) in via Stanzano, 1256/2 nella persona del suo Legale Rappresentante, ha presentato in data 13/06/2016 al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale in vigore ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 6 per gli scarichi in acque superficiali originati dall'attività vitivinicola svolta nello stabilimento
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme, con propria nota prot.n. 12965 del 14/06/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/06/2016 al PGBO/2016/12134 Prat. SINADOC n. 14614, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta e valutata l'entità delle modifiche proposte, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00.
-

Bologna, data di redazione 14/09/2016

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE-SAC
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

ALLEGATO A
**matrice scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II
della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico 1 in fosso di campagna di acque reflue industriali assimilate formato dalle acque reflue domestiche provenienti dall'attività vitivinicola svolta nella cantina aziendale, delle acque meteoriche ricadenti sui piazzali (indicati in planimetria alle lettere A1 e A2) a servizio dell'attività durante il periodo di vinificazione e dalle acque reflue domestiche provenienti dall'attigua sala presentazione vini e relativi servizi igienici. Nella medesima rete fognaria confluiscono anche le acque reflue domestiche derivanti da una porzione di edificio nel quale svolge la propria attività la Sig.ra Benedetti Giuliana; lo scarico complessivo, avente potenzialità complessiva pari a 43 a.e., viene trattato attraverso impianto ad ossidazione biologica prima di essere inviato al ricettore finale. I sistemi di depurazione preesistenti rimangono integri e funzionanti (fosse imhoff e degrassatore, vasca di grigliatura e filtro batterico aerobico) e vengono utilizzati come sistemi di pretrattamento.

Scarico 2 in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne nel Rio Montalbano (gestore Regione Emilia Romagna), formato dalle acque meteoriche dei pluviali e di quelle ricadenti sui piazzali (indicati in planimetria alle lettere A1 e A2), queste ultime ESCLUSIVAMENTE nel periodo escluso dal periodo di vinificazione., opportunamente in esso convogliate mediante l'azionamento manuale di una valvola di Bypass.

Altre Immissioni

- Scarico in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne nel fosso stradale tombato di Via Stanzano identificato in planimetria alla lettera B2 e convogliante le acque provenienti da una porzione del piazzale A3 cementato adibito a transito di mezzi agricoli e parcheggio privato di automezzi .
- Scarico in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne nel fosso stradale tombato di Via Stanzano identificato in planimetria alla lettera B3 e convogliante le acque provenienti da una porzione del piazzale A3 non impermeabilizzato cementato adibito a transito di mezzi agricoli

Entrambe le immissioni alla luce di quanto sopra esposto e ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 286/05, non sono soggette all'obbligo di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento (in quanto si tratta di superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, compresi quelli a servizio dell'attività dell'Azienda , nonchè il transito degli automezzi anche pesanti connessi alle attività svolte) e quindi esente dall'obbligo di autorizzazione (ai sensi del D.Lgs152/06) .

Prescrizioni

1. **Per lo Scarico 1**, considerata la classificazione e le caratteristiche dello scarico (consistenza 2 a.e.) lo stesso non è soggetto a limiti di accettabilità ai sensi del punto 4.7-IV della DGR 1053/2003 ma solo a prescrizioni impiantistiche e gestionali;
2. sulla rete delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, a monte dell'immissione nel corpo ricettore, dovrà essere installato idoneo dispositivo manuale di intercettazione (es. paratia/saracinesca) da attivare in caso di eventi accidentali che potrebbero causare inquinamento del corpo ricettore;
3. L'azionamento della valvola di Bypass per la deviazione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali nel Rio Montalbano deve avvenire ESCLUSIVAMENTE nei periodi di non svolgimento dell'attività vitivinicola e comunque in totale assenza sui piazzali interessati di materiale che possa causare inquinamento delle acque superficiali.
4. Il Titolare dello scarico dovrà garantire che:
 - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento al presente atto;
 - le fosse imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
 - gli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai

sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;

- l'impianto ad ossidazione biologica dovrà essere provvisto di un dispositivo automatico di allarme (visivo/sonoro) che segnali eventuali anomalie di funzionamento dell'impianto stesso;
- sulle aree esterne non siano svolte lavorazioni di alcun tipo né deposito di materie prime e/o rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne deve essere realizzata nel rispetto della DGR 285/2005 e della DGR 1860/2006;
- gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;

5. **Per lo Scarico 2** considerata la classificazione e le caratteristiche dello scarico, per garantire la tutela del corpo idrico superficiale, dovranno essere sempre rispettati i limiti fissati per gli scarichi in acqua superficiale dalla tab. 3 dell'allegato 5 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152, nonché:

- il titolare dello scarico è tenuto al rispetto delle prescrizioni impiantistiche e gestionali contenute nella Concessione di Occupazione Demaniale, contenente anche le prescrizioni idrauliche, che verrà rilasciata dal Demanio Idrico di ARPAE-SAC Bologna a seguito della domanda presentata il 01/04/2016 alla Regione Emilia Romagna PG.229376 Prat BO16T0057.
- Lo scarico nel Rio Montalbano potrà avvenire solo ed ESCLUSIVAMENTE nei periodi di non svolgimento dell'attività vitivinicola e comunque in totale assenza sui piazzali interessati di materiale che possa causare inquinamento delle acque superficiali. Copia della Concessione dovrà essere, una volta ottenuta, inviata ad ARPAE-SAC di Bologna mediante PEC

6. il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs n. 152/06 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di

trattamento delle acque;


7. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme:

- Copia precedente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto IP 538/2014 P.G.n°14517 del 03/02/2014 CL 11.19/86/2013;
- comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sinadoc 14614/2016

Documento redatto in data 14/09/2016



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.